

Formazioni sociali

Con la locuzione “formazione sociale” ci si riferisce genericamente ad ogni tipo di organizzazione o di comunità che si frapponga tra l’individuo e lo Stato. In questo senso latissimo e generico essa è stata impiegata nei primissimi articoli di esordio della Costituzione italiana (art. 2): in seguito, norme particolari si riferiscono infatti a specifiche formazioni sociali, come le minoranze linguistiche (art. 6), le confessioni religiose (artt. 8, 19 e 20), le associazioni (art. 18), la famiglia (artt. 29-31), la scuola (artt. 33-34), i sindacati (art. 39), le comunità di lavoratori e utenti (art. 43), le cooperative (art. 45), i partiti politici (art. 49). Ma tra le formazioni sociali possono farsi rientrare anche forme comunitarie prive di alcun altro riconoscimento, come le c.d. “famiglie di fatto” non fondate sul matrimonio, così come organizzazioni assai complesse e sofisticate quali del società commerciali o le fondazioni.

È evidente che il riconoscimento delle formazioni sociali in Costituzione è stato il lascito del solidarismo cattolico. È stato Giorgio La Pira, infatti, a sostenere durante i lavori dell’Assemblea costituente che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunità nelle quali la persona umana si espande, la famiglia anzitutto, ma poi delle altre comunità in cui si organizza il corpo sociale. “Non tenendo conto di questi diritti”, osserva La Pira, “si avrebbe soltanto una parziale affermazione dei diritti dell'uomo con tutte le dannose conseguenze che ne deriverebbero; includendoli, invece, si arriva alla teoria del cosiddetto pluralismo giuridico che riconosce i diritti del singolo e i diritti delle comunità e con questo dà una vera integrale visione dei diritti imprescrittibili dell'uomo. Questa teoria del pluralismo, che ha un notevole fondamento anche nella dottrina, porta ad un tipo di Stato che corrisponde tanto alle esigenze sociali del nostro tempo, quanto alla struttura organica del corpo sociale”. E Aldo Moro ha aggiunto che uno “Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale”, poiché l’uomo va “guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi”.

Tuttavia va osservato che, benché durante i lavori della Costituente si sia spesso parlato dei “diritti” delle formazioni sociali, l’art. 2 si esprime in termini del tutto diversi. Il centro di imputazione di tutti i “diritti inviolabili” che la Repubblica “riconosce e garantisce” è sempre e esclusivamente l’*individuo*: è all’“uomo” (termine che include sia i cittadini che gli stranieri) che tali diritti sono riconosciuti, “sia come singolo sia *nelle* formazioni sociali”. È di grande significato la preposizione

articolata “nelle”, perché in essa sono racchiuse le due valenze normative di questa disposizione. Da un lato, essa sta a indicare che le formazioni sociali sono un luogo in cui (e uno strumento per cui) l'uomo realizza la sua personalità; dall'altro, essa significa altresì che all'individuo sono garantiti i diritti inviolabili anche nei confronti delle formazioni sociali in cui si trova situato, formazioni che non hanno mai il diritto di opprimere l'individuo. La formazione sociale non dispone di “diritti” opponibili agli individui che la compongono; gli individui sono liberi di scegliere se darvi vita e liberi di uscirne quando lo decidano. I vincoli, di tipo contrattuale, sorgono semmai tra gli individui che fanno parte dell'organizzazione sociale, quale conseguenza della libera decisione di istituirla e farne parte.

Lo stesso può ripetersi a proposito della più tipica delle formazioni sociali, la famiglia. Benché l'art. 29 Cost. dichiari di “riconoscere i diritti” della famiglia fondata sul matrimonio, in nessuna parte dell'ordinamento giuridico italiano si reperiscono segni di una titolarità di diritti che spetti alla “famiglia” come soggetto collettivo, anziché agli individui che la compongono. Anzi, il secondo comma dell'art. 29 costituisce la base su cui i coniugi possono rivendicare ognuno per sé l'eguaglianza morale e giuridica, e nell'art. 30 sono i figli a ritrovare il fondamento dei propri diritti individuali. Insomma, l'unità della famiglia può essere il motivo che comporta un certo affievolimento dei diritti dei coniugi e dei figli, così come può essere il motivo di un intervento positivo da parte degli apparati pubblici: ma tutti i diritti iniziano e finiscono negli individui che la famiglia la compongono.

Non diversamente è strutturato il rapporto che intercorre tra i sindacati e i partiti con i loro rispettivi iscritti. È anzi particolarmente significativo che l'art. 49 Cost., che pur intende valorizzare il ruolo dei partiti nella determinazione della politica nazionale, sia costruito partendo proprio dal diritto individuale che i cittadini hanno di formare o aderire ai partiti, affinché *ad essi*, cioè ai singoli cittadini, sia consentito di partecipare alle scelte politiche del paese.

Quanto poi alle associazioni – sottospecie di formazioni sociali che comprende ogni tipologia di organizzazione, dalla più semplice alla più complessa – l'art. 18 fissa due regole fondamentali: che le associazioni possono fare tutto ciò che possono fare gli individui, lo spazio di libertà delle prime corrispondendo perfettamente allo spazio di libertà dei secondi (con il solo esplicito divieto delle associazioni segrete e di quelle c.d. “paramilitari”); e che l'individuo è libero di aderire o meno ad un'associazione, la quale dunque non ha il potere di imporre le proprie decisioni all'individuo se questi non intende aderire all'associazione stessa.

Come si vede, la visione “organica” della società civile che pure era alla base della cultura dei costituenti che più fortemente vollero un esplicito riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali, non è riuscita a sovrapporsi alla cultura liberale che intorno alla soggettività individuale ha tessuto l'intero sistema dei diritti

fondamentali. Neppure nella legislazione ordinaria, d'altra parte, le formazioni sociali hanno ottenuto una loro autonoma soggettività dei "diritti", potenzialmente prevalente sugli individui. Ciò nonostante che la riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, abbia introdotto (art. 118 u.c.) un principio di "favore" per l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli e associati" (la c.d. "sussidiarietà orizzontale"). Questa disposizione è comunemente letta come un riconoscimento del ruolo del "terzo settore", ossia di quella galassia di formazioni sociali che si muovono nel "privato", nella società civile, ma non corrispondono neppure al modello dell'impresa, non avendo fini economici (o, come si dice, sono *non profit*). Ma, anche in questo caso, si tratta di un principio guida per la legislazione, che è invitata a non affidare agli enti pubblici funzioni che ben possono essere svolte dai privati, ma esso non si traduce affatto in "diritti" attribuiti e garantiti alle formazioni sociali in quanto tali.

Roberto Bin